

Associazione Valtellina intagliatori e intarsiatori - AVI - APS

Statuto sociale

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore, l'Associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Valtellina Intagliatori e Intarsiatori APS**" e in breve "**AVI**". A seguito dell'iscrizione al Registro Unico ETS potrà aggiungere al nome l'acronimo "**ETS**". L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede a Chiuro e la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può deliberare l'istituzione, in qualsiasi parte del territorio nazionale, di laboratori, sedi secondarie o sedi operative autonome, quest'ultime anche all'estero.

L'associazione ha operato a titolo sperimentale dal 18 settembre 2010 ed è stata costituita formalmente con delibera assembleare del 23 marzo 2013.

Art. 2 - Scopi sociali

Art 2.1. - Attività di interesse generale

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; è apolitica, non ha scopo di lucro, neppure indiretto, e non ha rapporti di dipendenza o vincoli con associazioni o partiti politici, sindacati o altri movimenti politici.

Senza discriminazioni di carattere politico, religioso o di razza e nel pieno rispetto dei diritti inviolabili della persona, della libertà e dignità degli associati, l'associazione esercita in via esclusiva o principale più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati sono:

1) - D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 Art. 5 comma "i": organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al medesimo articolo. In particolare AVI si propone di:

- ✓ sviluppare, valorizzare e diffondere la cultura della lavorazione artistica del legno in ogni sua espressione, con particolare attenzione per l'intaglio, la scultura e l'intarsio, con l'obiettivo di recuperare e rivitalizzare le tradizioni locali in questo settore.
- ✓ Promuovere la cura e la diffusione della conoscenza di tale genere di lavorazione artistica, con particolare riferimento alla tradizione valtellinese, lombarda e italiana anche mediante l'organizzazione di mostre e la partecipazione a manifestazioni analoghe o la promozione di incontri culturali tra studiosi, appassionati o semplici estimatori del genere.

2) - D. Lgs 117 del 3 luglio 2017 Art. 5 comma "d": educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative. A tale scopo l'associazione si propone di:

- ✓ istituire corsi di apprendimento di base e corsi di perfezionamento della lavorazione artistica del legno riservati ai associati, ai loro familiari e a terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati al fine di sviluppare, accrescere e diffondere le loro conoscenze e capacità;
- ✓ organizzare corsi di specializzazione nella sede dell'associazione con l'intervento di maestri esterni e promuovere la partecipazione degli associati a corsi organizzati presso scuole professionali o presso altre associazioni;
- ✓ collaborare con le scuole della provincia affinché nel ciclo formativo vengano inserite occasioni di laboratori per la lavorazione del legno, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e professionali, allo scopo di stimolare negli alunni la passione e l'interesse verso il lavoro manuale e artistico e offrire loro un contributo utile per la scelta professionale futura;
- ✓ rafforzare i contatti interpersonali degli associati attraverso l'organizzazione di mostre o rassegne e di laboratori aperti, dove creare uno spazio di libero incontro e occasioni di confronto;
- ✓ organizzare iniziative e manifestazioni, scambi culturali e collaborazioni con associazioni di natura simile per la diffusione della produzione artistica degli associati;
- ✓ partecipare a progetti di animazione urbana, a fiere, mostre ed eventi, a laboratori organizzati da istituzioni scolastiche o da altri enti interessati a questa attività, che possano servire alla diffusione capillare ed alla crescita della lavorazione artistica del legno;
- ✓ diffondere la propria attività con i sistemi di comunicazione tradizionali (stampa, radio, TV), con quelli multimediali o attraverso gli enti di promozione del territorio.

3) - D. Lgs 117 del 3 luglio 2017 Art. 5 comma "u": beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità

dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 2.2. - Attività diverse

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti.

Art. 2.3 - Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

I soci possono essere fondatori ed ordinari. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Art. 4 - Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla fondazione originaria dell'AVI nel periodo sperimentale e hanno poi sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione in data 23 marzo 2013.

I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Art. 5 - Soci ordinari

Art. 5.1. – Criteri di ammissione

Sono soci ordinari tutte le altre persone fisiche che sono state o che vengono ammesse nei periodi successivi alla fondazione.

Per acquisire la qualità di socio ordinario gli interessati devono presentare domanda scritta al consiglio direttivo, nella quale dichiarano di impegnarsi a rispettare lo statuto dell'associazione, i regolamenti e le delibere adottati dagli organi statutari e a versare la quota associativa e i contributi annuali deliberati dal consiglio direttivo.

Nel caso di minori la domanda deve essere sottoscritta anche da chi esercita la patria potestà o dal tutore.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione decide il consiglio direttivo. Se entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'interessato non riceve una comunicazione di diniego, la domanda si considera accolta.

In caso di diniego la decisione deve essere comunicata con motivazione all'interessato, che può presentare ricorso entro sessanta giorni all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

Il nuovo socio ammesso deve versare la quota associativa. Non adempiendo a tale obbligo entro quindici giorni dall'ammissione, la sua domanda si intende respinta.

Art. 5.2. – Diritti e doveri dei soci

Ciascun socio ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo. I soci hanno altresì diritto di ricevere all'atto dell'ammissione una tessera sociale che attesta l'iscrizione e l'appartenenza all'associazione per tutti gli anni coperti dal versamento del contributo annuale.

I soci hanno il dovere di

- versare la quota sociale;
- versare il contributo annuale finalizzato allo svolgimento dell'attività associativa entro il termine e nella misura stabilita dal consiglio direttivo;
- osservare lo statuto e le delibere legalmente adottate dall'assemblea e dal consiglio direttivo.
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5.3. – Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. La perdita di qualifica di socio è deliberata dal consiglio direttivo.

Il provvedimento che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicato all'interessato anche via e-mail o altro mezzo. Contro il provvedimento di esclusione l'interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'assemblea, la quale decide in via definitiva solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Il socio già dichiarato escluso potrà essere riammesso alle condizioni di statuto solo quando siano venuti meno i motivi che ne hanno determinato l'esclusione.

Art. 6 - Patrimonio e risorse sociali

Il patrimonio dell'associazione è costituito

- dai beni mobili ed immobili acquistati o che comunque perverranno all'associazione;
- da donazioni, lasciti o legati destinati al patrimonio.
- altri accantonamenti e disponibilità artistiche e patrimoniali.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite

- dalle quote e dai contributi degli associati;
- da contributi di privati;
- da contributi dello stato, della regione, degli enti locali, di enti od istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- da contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- da rimborsi derivanti da convenzionati;
- da fondi ed offerte pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in occasione di mostre, di feste o di manifestazioni promozionali;
- da entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- da altre entrate espressamente previste dalla legge;
- da eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Il contributo annuale associativo è costituito

- da una quota generale dovuta indistintamente da tutti gli associati a copertura delle spese generali di gestione;
- da quote speciali stabilite dal consiglio direttivo in relazione a eventuali servizi a favore dei singoli soci.

I criteri per la determinazione del contributo di cui al comma precedente vengono stabiliti anno per anno dall'assemblea su proposta del comitato direttivo.

Le quote sociali non sono trasferibili. In caso di morte, recesso o esclusione di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto.

Art. 7 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo provvede alla redazione del rendiconto per cassa in conformità del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020 e del relativo allegato Mod. "D" e ad eventuali successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 8 - Libri sociali e scritture contabili

Art. 8.1 – Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo se obbligatorio per legge;
- e) il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

I libri di cui alle lettere a), b), c) e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo e in particolare dal segretario. Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 8.2 – Scritture contabili

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;

Se e quando ricorreranno le condizioni di legge, come da art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, gli organi saranno integrati con l'organo di controllo.

Gli organi sociali e l'eventuale organo di controllo hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati. Fatta eccezione per l'organo di controllo, tutte le cariche sociali sono gratuite. Ad essi possono tuttavia essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 - Assemblea

L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci. L'associazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente se nominato o dal consigliere più anziano. L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci stessi.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo.

I minori partecipano all'assemblea ed esprimono il proprio voto attraverso la persona che esercita la patria potestà o il tutore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 10.1 – Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione, quando le condizioni di legge lo richiedano;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della società.

Art.11 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze associative. L'assemblea si riunisce altresì su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati oppure da almeno un terzo dei componenti del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea è fatta dal presidente mediante invio di una comunicazione a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, da effettuarsi per posta elettronica nonché mediante affissione dell'avviso nella sede sociale e la pubblicazione sul sito internet ufficiale dell'associazione almeno sette giorni prima della riunione.

Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data della seconda convocazione, che non potrà avvenire nello stesso giorno della prima.

Per gravi e motivate ragioni di urgenza, l'avviso di convocazione potrà essere inviato anche solo con tre giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.

In ogni caso l'assemblea è validamente costituita, anche se irregolarmente convocata, quando siano presenti, in proprio o per delega, tutti gli associati.

Art. 12 - Validità delle assemblee

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci (metà più uno); in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto è regolarmente costituita, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e delibera con il voto favorevole del sessantacinque per cento dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 13 - Presidenza delle assemblee

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice presidente o dal consigliere più anziano.

Il presidente è coadiuvato dal segretario ed eventualmente da due scrutatori nominati dall'assemblea.

Spetta al presidente constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Di ogni assemblea si dovrà redigere un verbale firmato dal presidente e dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 14 - Votazioni

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Quando un terzo dei presenti o il presidente lo richieda, potranno farsi per appello nominale, acclamazione o, qualora si tratti di deliberazioni riguardanti la persona di singoli associati o la nomina alla cariche sociali, anche per voto segreto qualora riguardino persone. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione devono altresì astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 15 - Consiglio direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'assemblea tra i soci, che hanno presentato formale candidatura entro due giorni precedenti la data dell'assemblea.

Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il presidente, coadiuvato dal segretario, provvederà a compilare l'elenco dei candidati, che costituirà la scheda elettorale; ogni socio potrà esprimere tante preferenze quanti sono i membri del consiglio da eleggere.

Saranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Il Consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

I consiglieri svolgono la loro carica gratuitamente nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri eleggono tra loro il presidente e il vicepresidente.

Art. 15.1 – Competenze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) amministrare curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- f) proporre all'interno della bozza di bilancio la quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione, quando richiesta.
- h) deliberare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- l) eleggere il Presidente ed il Vice presidente;
- m) nominare il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto alle relazioni pubbliche, l'Organizzatore di eventi, il Coordinatore dei corsi che potranno essere scelti anche tra persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati di urgenza dal Presidente;
- o) assumere personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;

- q) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista dallo statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge all'Assemblea.
- r) Stabilire l'entità dei rimborsi delle spese.

Art. 15.2. – Funzionamento del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, o quando sia richiesto dal presidente, o da almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione del consiglio direttivo è fatta dal presidente mediante avviso da inviarsi per posta elettronica ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso devono essere indicati gli argomenti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Il consiglio si intenderà validamente costituito, anche se irregolarmente convocato, quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni.

La mancata partecipazione non giustificata a tre sedute consecutive del consiglio comporta la decadenza dalla carica.

In caso di dimissioni o decadenza, il nuovo membro viene cooptato dal consiglio e la sua nomina viene sottoposta a ratifica dell'assemblea alla prima riunione utile; dura in carica fino alla scadenza naturale del consiglio.

Art. 16 - Presidente e vicepresidente

Il presidente del Consiglio direttivo è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative delibere.

Il presidente è autorizzato ad eseguire incassi di ogni natura e importo, a qualsiasi titolo, da parte di pubbliche amministrazioni, di enti e di privati, rilasciando quietanze liberatorie, a effettuare pagamenti anche mediante assegni bancari e ad impegnare al passivo l'associazione nei limiti stabiliti dal consiglio direttivo.

In caso di necessità ed urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

Art. 17 Segretario e tesoriere

Il segretario e il tesoriere, scelti tra persone di comprovata capacità ed esperienza che non ricoprono altre cariche sociali, sono nominati dal Consiglio direttivo.

Il segretario, di norma, svolge le funzioni di segretario dell'assemblea e del Consiglio direttivo, collaborando con il presidente per l'esecuzione delle relative deliberazioni; promuove tutti gli atti sui quali gli organi dell'associazione sono chiamati a deliberare e ne cura poi l'esecuzione; tiene i registri dell'associazione, redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo; cura la corrispondenza; custodisce i libri obbligatori previsti all'art. 8.1 e tiene l'archivio con tutti gli atti che comunque riguardino l'associazione e provvede in genere al funzionamento dei vari servizi.

Il tesoriere gestisce il servizio di contabilità e di cassa ed in genere tutto quanto riguarda la registrazione e la contabilizzazione del patrimonio; cura la registrazione su apposito libro giornale di tutte le operazioni riguardanti l'attività economico-finanziaria dell'associazione e predispone il rendiconto annuale da sottoporre al Consiglio direttivo.

Entro il mese di marzo presenta al consiglio l'elenco aggiornato dei soci in regola con il contributo annuale e l'elenco dei soci da sottoporre a procedura di esclusione per non aver adempiuto a tale obbligo.

Con il consenso del Consiglio direttivo il segretario può svolgere temporaneamente alcune o tutte le funzioni del tesoriere e viceversa.

Art. 18 - Funzioni

Le funzioni di addetto alle pubbliche relazioni, organizzatore di eventi e coordinatore dei corsi vengono definite dal consiglio direttivo contestualmente alla nomina.

ART. 19 - Volontari

L'associazione di promozione sociale opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.

I soci volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito e con contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART. 20 – Organo di controllo

L'assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge a cui si rimanda totalmente.

ART. 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora istituito e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore. L'Ente del Terzo settore individuato dovrà avere natura giuridica e analogo scopo sociale. Nel caso in cui l'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 23 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

8 luglio 2020